

**Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 952 del 05 giugno 2012.  
Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n.17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"). Conferma DGR n. 22/CR del 17 aprile 2012.**

in B.U.R.V. n. 49 del 26-6-2012

**sommario**

Note per la trasparenza: .....	1
delibera .....	2
<b>Allegato A.....</b>	<b>3</b>
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	4
Art. 4.....	4
Art. 5.....	5
Art. 6.....	5
Art.7.....	5
<b>Allegato B.....</b>	<b>7</b>
Informativa sintetica .....	9
<b>Allegato C.....</b>	<b>11</b>

***Note per la trasparenza:***

Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 22/CR del 17 aprile 2012 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti della grande guerra"). Nella seduta del 9 maggio 2012, la Sesta Commissione del Consiglio regionale ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto

2011, n. 17 proponendo alcune integrazioni. Si tratta ora di recepire le modifiche proposte e di confermare i contenuti di seguito riportati.

"Con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"), la Regione del Veneto ha concluso un lungo percorso, avviato dalla legge 7.3.2001 n. 78, che prescriveva l'onere per le Regioni di dare disciplina, con proprie leggi regionali, all'attività della raccolta di reperti mobili della Grande Guerra.

La nuova norma regolamenta quindi la diffusa attività di recupero di residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale.

Il territorio del Veneto, particolarmente nelle zone montane che furono teatro delle vicende belliche, è di grande interesse per il cd. "recuperante", che sovente fa di questa attività una vera e propria passione. Si tratta di un fenomeno che non conosce flessioni, ma che si sta diffondendo anche tra i più giovani.

La ricerca dei reperti, finora svolta senza regolamentazione regionale, viene quindi regolata attraverso il meccanismo dell'autorizzazione, in modo da rispettare sia le esigenze di protezione e controllo sia per evitare di disperdere le informazioni raccolte sul patrimonio culturale e storico nei luoghi della Grande Guerra e dei ritrovati cimeli aventi diretta relazione con le operazioni belliche.

Il provvedimento rappresenta l'occasione per poter offrire uno strumento di stimolo a tutto il territorio, al fine di recuperare e studiare, là dove la sensibilità locale lo ritenesse opportuno, le testimonianze di una vicenda storica ancora viva e presente nel ricordo delle genti venete.

Anche nella prospettiva delle grandi celebrazioni che saranno attuate per il centenario della fine dell'evento bellico, è quindi significativo che la nostra Regione abbia voluto dare attuazione ad una disposizione generalmente disattesa, con una visione di intervento estesa nel territorio e concepita in modo tale da favorire l'interesse per le testimonianze storiche relative alla Grande Guerra nel Veneto.

La Regione si sta preparando da tempo, con varie iniziative, a dare viva testimonianza dei valori umani e civili espressi nella memoria del conflitto. Con la L.R. 17/11 fornisce nuovo stimolo al coinvolgimento di tutti, allo scopo di rendere onore a quanti hanno patito le tristezze e le sofferenze della guerra, mediante il ricordo e il coinvolgimento di coloro saranno richiamati in quei luoghi non per un superficiale approccio turistico o di mero collezionismo, ma per una "passione" densa di emozioni e di significati, in grado di arricchire e migliorare lo spirito di giovani e meno giovani.

Lo stupefacente scenario montano e pedemontano che maggiormente ha interessato le vicende belliche è ancora oggi fortemente intriso di testimonianze

della Grande Guerra, che si manifesta in segni tangibili del territorio, quali forti, trincee, camminamenti, postazioni, strade e sentieri, cippi, cimiteri di guerra e monumenti, con un forte potere evocativo e di connotazione dell'ambiente, a cui si aggiungono i segni "nascosti" dei numerosi cimeli, costantemente ritrovati dai molti recuperanti. Si respira ancora, dopo un secolo, la forte simbiosi fra natura e storia: la guerra ha fortemente connotato l'ambiente, pur attraverso tutti i cambiamenti dell'ultimo secolo, rappresentando, con la sua memoria, un tessuto di forme e di opere ancora straordinariamente leggibili che, una volta riscoperte e valorizzate, forniscono un'importante chiave di lettura delle vicende della storia del nostro tempo.

La legge si rivolge quindi a quanti, con profondo rispetto della memoria e dei luoghi che ospitano le vestigia belliche, intendono studiare e preservare i ricordi, attraverso frammenti di quel doloroso passato.

La Grande Guerra è stata un evento "mondiale": un secolo denso di vicende e trasformazioni è trascorso, ma esso ha fortemente connotato il Veneto e la sua popolazione, ed è ancora robusto il legame tra quel passato e il nostro presente, per cui è tanto più doveroso renderne maggiormente percepibili i valori e le ricchezze della sua conoscenza.

Immediato segno di questa volontà di diffusione della conoscenza, attraverso una forma congeniale ai giovani e in grado di fornire una veicolazione utile dai più anziani ed esperti conoscitori ed anche l'aggregazione nelle associazioni, è la possibilità di agire sul territorio a quanti vogliono, con consapevolezza, accostarsi a questi valori.

Il rilascio dell'autorizzazione regionale richiede a chi ne fa domanda questo spirito: colui che viene autorizzato deve essere consapevole di esercitare un'attività che necessita di molta attenzione, cura, conoscenza e rispetto.

Le formalità di richiesta e rilascio sono state volutamente ridotte al minimo, considerando che le numerose associazioni di cultori di questa "passione" saranno le prime custodi della legge e, più ancora delle sanzioni, sarà il coinvolgimento nel medesimo interesse la miglior garanzia che territorio, persone e memoria abbiano il rispetto che meritano."

Nella citata deliberazione sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità per la procedura di rilascio nonché uno schema di domanda, così come dettagliati rispettivamente in Allegato A e Allegato B.

Con il citato parere n. 228 del 9 maggio 2012 la Sesta Commissione ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche che vengono recepite nel presente atto:

1) previsione dell'obbligo di esibizione dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, Allegato A;

2) predisposizione di uno schema della relazione di cui all'art. 3, comma 4, dell'Allegato A. Lo schema di relazione è contenuto nell'Allegato C.

Lo schema viene suggerito al fine di fornire una traccia che faciliti la redazione della relazione, in forma flessibile, che ciascuno può adattare alle proprie esigenze.

Con il presente provvedimento inoltre vengono apportate modifiche di carattere tecnico:

1) indicazione della legge 7.3.2001, n. 78 in sostituzione del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66, che ha ripreso vigore in base al Dlgs. 24/02/2012, n. 20;

2) previsione del termine di 30 giorni, anziché di 60, di cui all'art. 5, comma 1, Allegato A;

3) indicazione del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17/2011, in sostituzione del comma 2, in precedenza erroneamente indicato, nel secondo riquadro dedicato alle associazioni, di cui all'Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 07.03.2001 n. 78;

- VISTA la L.R. n. 17 del 12.08.2011;

- VISTA la Dgrn. 22/CR del 17/04/2012;

- PRESO ATTO del parere favorevole con modifiche della Sesta Commissione consiliare in data 9 maggio 2012 n. 228.

#### **delibera**

1. di approvare i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al recupero di cimeli e reperti della prima guerra mondiale, ai sensi della legge regionale 17/2011, in conformità a quanto dettagliato in Allegato A e in Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, come proposto dalla Sesta Commissione Consiliare, lo schema di relazione annuale di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di incaricare la Direzione Beni Culturali di dare esecuzione al presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

### ***Allegato A***

#### **CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA.**

L.R. 12 agosto 2011 n. 17, articolo 2.

Ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"), si definiscono di seguito i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.

Obiettivo della regolamentazione è consentire, a quanti ne abbiano interesse, di effettuare il rispettoso recupero di taluni beni mobili afferenti le vicende belliche, salvaguardando le esigenze della sicurezza, del territorio e della conservazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli eventi della prima guerra mondiale.

#### **Art. 1**

1. Chiunque, purché nei limiti dell'ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.

2. L'attività di raccolta, salvo il caso di cui all'articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell'avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.

3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l'uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l'utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l'esclusione assoluta di operazioni di scavo. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. L'autorizzazione non consente alcun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché alcuna rimozione di cippi e monumenti.

4. L'uso dell'attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell'oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi (vedasi successivo art. 3 comma 3).

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli od anche casualmente, rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni eventuale attività di recupero e dare immediata segnalazione al Comune in cui si trova, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS. Fatte salve le sanzioni penali di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non sospenda ogni attività di recupero e non dia immediata segnalazione al Comune, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Inoltre viene applicata la revoca definitiva della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.

6. L'attività di raccolta non può essere esercitata nelle aree archeologiche e nei cimiteri di guerra.

L'autorizzazione non riconosce alcun titolo di accesso a fondi né agisce su divieti ed obblighi discendenti da altra legge. In ogni caso è esclusa l'attività laddove la presenza di manufatti e sostanze che ne rendano comunque non sicuro l'esercizio.

7. Chiunque, pur in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nelle aree archeologiche e/o nei cimiteri di guerra, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

8. In ogni caso trova applicazione l'articolo 90 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42); in particolare colui che scopre fortuitamente cose immobili o mobili costituenti "beni culturali" ai sensi dell'articolo 10 del medesimo codice, ne deve fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose rinvenute, lasciandole nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento.

9. L'attività di ricerca, intesa come studio, indagine ed ispezione di luoghi su cui si intende accedere per esercitare l'attività di raccolta, non è specifico oggetto di regolamentazione della L.R. 17/2011, e quindi delle presenti modalità applicative, salvo l'obbligo di informazione disposto dall'articolo 5 della legge.

#### **Art. 2**

1. L'autorizzazione è nominativa; essa non costituisce documento di riconoscimento e va tenuta visibile e, a richiesta dell'autorità di vigilanza, va esibita unitamente a un documento di identità.

Requisiti personali per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta sono:

a) aver raggiunto il sedicesimo anno di età: la domanda presentata da minorenni dovrà essere firmata anche da chi ne esercita la patria potestà, che ne assume la responsabilità. Coloro che, pur autorizzati, sono di età compresa tra il sedicesimo ed il diciottesimo anno, potranno esercitare l'attività di raccolta se accompagnati da persona maggiorenne, anch'essa in possesso di regolare autorizzazione.

b) essere in possesso di idonei requisiti di conoscenza dei luoghi eletti per l'attività di recupero ai fini delle procedure di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità pubblica;

c) essere in possesso di idonea conoscenza della disciplina sulle armi;

d) essere in possesso di idonea conoscenza della disciplina della tutela dei beni culturali.

2. L'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione Beni culturali della Regione del Veneto, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei fondi. Copia della comunicazione, unitamente all'avviso di ricevimento della sua spedizione, dovrà essere esibita, su richiesta, ai competenti organi di vigilanza.

3. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione, ovvero senza averne dato la comunicazione ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

### **Art. 3**

1. L'autorizzazione ha validità quinquennale dal momento del rilascio e viene revocata definitivamente in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 1 della Legge 7.3.2001, n. 78. Viene altresì revocata allorché cessi la condizione di iscritto alle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 17/2011. In tale caso dovrà essere formulata nuova istanza di autorizzazione, che potrà essere rilasciata –con applicazione del relativo costo dopo aver valutato la motivazione della perdita della qualità di iscritto.

2. L'esercizio della attività autorizzata è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di chi la esercita e la Regione non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le eventuali dichiarazioni mendaci, per l'abuso o la violazione di norme, regionali o statali, né può essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'attività di ricerca e raccolta.

3. Il recupero di reperti e cimeli deve sempre avvenire con la massima prudenza ed in sicurezza, evitando qualsiasi azione possa danneggiare la propria o l'altrui persona.

L'autorizzazione non esime in alcun modo dalle responsabilità derivanti dal possesso/detenzione di ordigni e cartucce carichi o armi.

Il possesso di autorizzazione non fornisce alcun titolo di esenzione da responsabilità conseguente ad eventuali interventi di restauro, recupero strutturale o ripristino funzionale, od anche pulizia che ripristini i movimenti dell'arma. L'autorizzazione regionale non abilita al recupero di oggetti la cui raccolta sia vietata dalla normativa statale.

4. Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli è tenuto a trasmettere annualmente alla Direzione Beni Culturali della Regione una sintetica relazione dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili o cimeli della prima guerra mondiale, mentre deve subito segnalare, con l'indicazione di coordinate geografiche e con eventuali altri mezzi di individuazione, i ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), dell'art. 1 della Legge 7.3.2001, n. 78

5. Il ritrovamento di oggetti di notevole valore storico che possono contribuire alla ricerca storica, al riconoscimento di caduti in guerra ovvero alla loro attribuzione, richiede una particolare diligenza nella individuazione del luogo di ritrovamento, nella descrizione - anche fotografica - del reperto, nella conservazione e informazione; in particolare si ricorda che chiunque rinvenga cimeli di notevole valore storico deve darne comunicazione al sindaco entro 60 giorni, così com'è disposto all'articolo 9 della Legge 7.3.2001, n.78

6. È dovere di chiunque eserciti l'attività di recupero avere la massima cura e rispetto dei luoghi, evitando alterazioni del territorio, abbandono di oggetti, danni ai pascoli e, in ogni caso, qualsiasi comportamento o incauta azione che possa risultare rischiosa per sé e/o per l'incolumità pubblica.

### **Art. 4**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla Regione del Veneto esclusivamente secondo il modello predisposto in Allegato, da firmare per esteso in modo leggibile e in regola con l'imposta di bollo vigente al momento di presentazione (apposizione di contrassegno telematico attualmente di euro 14,62). Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, deve attestare:

- il cognome ed il nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;

- l'indicazione della cittadinanza posseduta;
- la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni, completi di codice di avviamento postale, e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di informare tempestivamente la Regione di eventuali variazioni;
- l'eventuale iscrizione ad associazioni storico – culturali, combattentistiche e d'arma;
- di conoscere adeguatamente i luoghi per l'attività di recupero a fini di sicurezza ed incolumità pubblica;
- di avere conoscenza delle normative in tema di armi, dando spiegazione della propria esperienza;
- di essere informato delle caratteristiche dei beni oggetto di recupero e di avere sufficiente cognizione della tutela dei beni culturali, attestando la conoscenza della normativa;
- di avere piena conoscenza della L.R. 17/2011 e delle presenti prescrizioni, con impegno ad adempiervi;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

2. Alla richiesta in bollo si devono allegare:

- la ricevuta del versamento di Euro 150,00 (non necessaria nel caso in cui la domanda sia validata dall'associazione di appartenenza, che attesti la regolare iscrizione del richiedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge).
- Oltre al contrassegno telematico (marca da bollo) da incollare sulla domanda, occorre unire un ulteriore contrassegno telematico, sempre alla vigente tariffa (attualmente euro 14,62), che sarà poi incollato sull'autorizzazione che sarà rilasciata. Occorre avere cura che il contrassegno libero sia opportunamente unito per il successivo utilizzo.
- Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario a favore della Regione del Veneto – UNICREDIT SPA IBAN IT41V0200802017000100537110, indicando la causale "L.R. n. 17/2011 – versamento per autorizzazione" ovvero tramite bollettino postale sul C/C n. 10264307 intestato a Regione Veneto - rimborsi ed introiti diversi, indicando la causale "L.R. n. 17/2011 – versamento per autorizzazione".
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (e di colui che esercita la patria potestà nel caso di domanda presentata da soggetto minorenni).

3. La domanda va consegnata a mano o inoltrata a mezzo raccomandata A.R., indirizzata a Regione del Veneto – Giunta Regionale, Direzione Beni Culturali, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, ovvero presentata a mano presso gli uffici relazioni per il pubblico della Regione, presenti in ogni capoluogo.

4. Nella domanda l'associazione storico – culturale, combattentistica e d'arma, a cui eventualmente appartenga il richiedente, ha la facoltà di apporre la

validazione richiesta dalla legge e le attestazioni utili a comprovare le conoscenze richieste dalla legge. È onere dell'associazione validante la domanda di comunicare alla Regione, senza indugio, la perdita del requisito di iscritto, qualora si verifici tale circostanza.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da incompleta o inesatta indicazione di recapito né per eventuali disguidi postali o altre cause non imputabili all'Amministrazione.

### Art. 5

1. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta alla direzione Beni Culturali della Regione, salvo comunicazione di proroga di ulteriori 30 giorni per l'effettuazione di ulteriori accertamenti.

2. La Regione ha facoltà di non rilasciare ovvero revocare l'autorizzazione qualora – con atto motivato - ritenga non sussistano le condizioni previste.

### Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Regione del Veneto – Direzione Beni Culturali, per le finalità di gestione e controllo relative al rilascio dell'autorizzazione e potranno essere trattati anche informaticamente.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione; le medesime informazioni potranno anche essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento.

4. Il responsabile del trattamento è il dirigente regionale della Direzione regionale Beni culturali.

### Art.7

1. All'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono i Comuni nei rispettivi ambiti territoriali e il Corpo Forestale dello Stato, che ne tengono informata la Regione.

2. La Regione si riserva in ogni momento di modificare o integrare le presenti condizioni e modalità di rilascio. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di domanda sono disposte con decreto del Dirigente regionale competente, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni trovano applicazione le norme della legge regionale 17/2011, del codice civile, penale e dei beni culturali e del paesaggio, del T.U.L.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della Legge 7.3.2001, n. 78: il possesso dell'autorizzazione regionale non esime dagli obblighi e dalle sanzioni di cui agli artt. 9 e 10 di tale legge.

**Allegato B****SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

Contrassegno telematico nell'importo di bollo vigente
--

**Oggetto:** Richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 17/2011

Alla Regione del Veneto – Giunta Regionale  
 Direzione Beni Culturali  
 Palazzo Sceriman, Cannaregio 168  
 30121 VENEZIA

Il sottoscritto .....  
 nato a ..... il .....  
 codice fiscale ..... avente cittadinanza .....  
 residente a ..... provincia di ..... In via .....  
 n ..... telefono(\*) ..... e-mail (\*) .....  
 recapito .....

(\*) facoltativo

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di recupero di reperti mobili e cimeli della Grande Guerra ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 17/2011 e dei criteri applicativi di cui alla DGR \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000,

**DICHIARA**

- Le proprie generalità e il recapito, come sopra rappresentate, con l'**impegno** a informare tempestivamente di eventuali variazioni;
- di essere iscritto dal \_\_\_\_\_ con tessera n. \_\_\_\_\_ alla seguente associazione storico – culturale, combattentistica e d'arma: \_\_\_\_\_ avente sede a \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_;
- di conoscere adeguatamente i luoghi eletti per l'attività di recupero, a fini di sicurezza ed incolumità pubblica;
- di avere conoscenza delle normative in tema di armi, in quanto \_\_\_\_\_
- di essere a conoscenza delle caratteristiche dei beni potenzialmente oggetto di recupero e di avere adeguata cognizione della normativa a tutela dei beni culturali, attestando di essere informato delle prescrizioni in

materia del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), e di avere anche preso visione dell'informativa sintetica in calce alla presente domanda;

- di avere piena conoscenza della L.R. 17/2011 e delle prescrizioni di rilascio dell'autorizzazione, **impegnandosi** a rispettarle unitamente alla normativa statale vigente;
- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, riportata nelle condizioni di rilascio, e di prestare quindi il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda.

Il sottoscritto **allega** alla presente domanda:

1. copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità
2. ricevuta del versamento di euro 150,00 (*non necessaria nel caso in cui la domanda sia validata dall'associazione di appartenenza, che attesti la regolare iscrizione del richiedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge*).

Luogo e data

Firma (leggibile)

Spazio riservato alle associazioni:

Ai fini dell'istruttoria regionale della richiesta di autorizzazione, il sottoscritto sig. _____ presidente dell'associazione _____, avente come principale vocazione la ricerca e lo studio di testimonianze storiche e/o dei territori riguardanti la Prima Guerra Mondiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 17/2011, attesta che il sig. _____ è regolarmente iscritto all'associazione dal _____, con tessera n. _____.	
Inoltre: ( <i>indicare le eventuali attività, le esperienze, la formazione, l'addestramento etc., che possono risultare significativi a dimostrare le competenze richieste dalla L.R. 17/2011 art. 2 c. 2</i> )	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
Luogo e data	Firma

Su richiesta dell'interessato, il sottoscritto sig. _____ presidente dell'associazione _____ storico-culturale/combattentistica e/o _____ d'arma _____, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 17/2011, attesta la regolare iscrizione del socio _____, validando pertanto la presente domanda ai fini dell'esenzione dal versamento degli oneri di rilascio dell'autorizzazione.	
Si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione, qualora venga meno tale requisito.	
Luogo e data	Firma



**Informazioni facoltative:**

Il richiedente fornisce inoltre le seguenti informazioni attinenti l'oggetto della richiesta:

- di possedere il seguente titolo di studio \_\_\_\_\_;
- di esercitare la professione di \_\_\_\_\_;
- di aver effettuato il servizio militare (nel periodo \_\_\_\_\_)  
(in caso negativo barrare la seguente casella:  servizio militare non effettuato)  
con esperienza di:
  - servizio militare prestato come artificiere, antisabotatore, guastatore, minatore o pioniere;
  - servizio militare prestato come alpino;
  - servizio militare prestato come \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto con tessera n. \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ alla seguente associazione di volontariato di soccorso alpino o altra associazione che richiede una approfondita conoscenza di ambienti montani, marini etc.  
Associazione \_\_\_\_\_ avente sede a \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_
- che il sottoscritto ha esperienza di:
  - guida alpina;
  - volontariato attivo di soccorso alpino;
  - istruttore di sci;
  - vigile del fuoco;
  - operatore di Pubblica sicurezza  
(eventualmente specificare ruolo e grado)
    - Polizia di Stato \_\_\_\_\_;
    - Arma dei Carabinieri \_\_\_\_\_;
    - Guardia di finanza \_\_\_\_\_;
    - Polizia Penitenziaria \_\_\_\_\_;
    - Corpo Forestale dello Stato \_\_\_\_\_;
  - operatore di polizia locale;
  - operatore di polizia provinciale;
  - possesso di licenza di porto d'armi \_\_\_\_\_;
  - di avere effettuato un corso in \_\_\_\_\_ tenuto da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ della durata di \_\_\_\_\_ formativo per le attività da autorizzare;
  - altro \_\_\_\_\_;

FIRMA

**Informativa sintetica**

*Indicazioni sul corretto esercizio dell'attività di raccolta di cimeli e reperti:*

- non si possono raccogliere ordigni bellici, di qualsiasi fattezze, che risultino chiusi, non ispezionabili e quindi presumibilmente o solo potenzialmente carichi d'esplosivo.

non si possono raccogliere cartucce cariche per armi leggere né si possono raccogliere armi, salvo che queste non si trovino in uno stato di degrado tale da essere considerati meri "simulacri" completamente inadatti all'offesa.

- è possibile raccogliere invece "simulacri" di ordigni/armi, quali possono essere gusci di granate, di bombe a mano e così via, se sono completamente

vuoti, privi di esplosivo, inneschi e, soprattutto, risultino facilmente ispezionabili.

- altresì si possono raccogliere bossoli di cartucce per armi portatili, anche in presenza della capsula di innesco purché siano, anche questi, privi di polvere ed ispezionabili.

- moschetti, pistole, ed armi in genere, possono essere raccolti solamente se si trovano in uno stato tale da essere considerate veri simulacri, cioè oggetti che la ruggine o la corrosione del tempo deve aver degradato in ogni parte in modo tale da rendere impossibile il funzionamento dell'arma originale, privandoli quindi di ogni connotato offensivo.

In linea generale, il recupero di reperti e cimeli deve sempre avvenire con la massima prudenza, e quindi sempre in condizioni di sicurezza. In particolare anche gli oggetti di incerta o innocua apparenza (ad esempio tubi metallici chiusi o cilindretti di ottone, ma anche scatole o casse, altri oggetti che possono in realtà essere bombe "auto costruite" con materiali di scarto come lattine e scatolette) richiedono molta precauzione prima di essere toccati o spostati: seppur arrugginiti e danneggiati, essi possono contenere materiale esplosivo o chimico che può aver mantenuto intatte le sue proprietà. La presenza di ruggine e corrosione all'esterno non è significativa delle condizioni interne dell'oggetto, il cui contenuto può anzi essere diventato instabile.

L'eventuale individuazione di materiale inesplosivo, di armi, munizioni, di contenitori di sostanze chimiche andrà subito denunciato ai carabinieri od altra autorità di P.S. e il luogo opportunamente segnalato per evitare eventuali incidenti.

Occorre inoltre ricordare che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", disciplina la materia dei beni culturali e in particolare si ricordano le seguenti disposizioni:

**articolo 2.** Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

**articolo 10.** Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

**articolo 11** ... sono beni culturali, ... i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

**articolo 20** I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico

oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

**articolo 50** È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

**articolo 91** Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

**articolo 131** La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

**articolo 175** Violazioni in materia di ricerche archeologiche:

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

**articolo 176** Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione e con una multa.

**Allegato C**

Schema tipo  
(da compilare con i dati di cui si è in possesso)

Alla Giunta regionale  
Direzione Beni Culturali  
Palazzo Sceriman, 168  
30121 Venezia

**L.R. 12 agosto 2011, n. 17: *Disciplina dell'attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande guerra. Art. 5 c.1 lett. a). Relazione annuale dei luoghi visitati.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare della tessera di autorizzazione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

di aver visitato nel corso dell'anno \_\_\_\_\_, per l'attività di raccolta di cimeli e reperti della Prima Guerra Mondiale, i luoghi sotto riportati con le segnalazioni che di seguito mi accingo a indicare:

Data \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

interesse del sito \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ interesse

del sito \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ interesse

del sito \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ interesse

del sito \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ interesse

del sito \_\_\_\_\_

Data  
\_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

**NOTE**

***Entrata in vigore il 27/6/2012***

***Id. 2.774***